



Udine, 1.12.2008

**OGGETTO: Elementi per conguagli di fine anno – Casette natalizie – Fringe benefits.**

Si ricorda alle aziende clienti che per potere effettuare correttamente le operazioni di conguaglio di fine anno questo Studio ha necessità di avere notizia di tutti i benefit concessi ai dipendenti. A mero titolo esemplificativo ricordiamo:

- dati relativi ai veicoli aziendali concessi in uso ai dipendenti;
- dati relativi ai fabbricati dati in uso ai dipendenti;
- polizze assicurative – anche cumulative – stipulate a favore dei dipendenti;
- valore delle cassette natalizie;
- dati relativi ai prestiti concessi ai dipendenti;
- eventuali telefoni cellulari concessi in uso.

Si ribadisce che le c.d. erogazioni liberali che non costituivano reddito fino a 258,23 euro (ovvero detassate e decontribuite) sono state “abolite” a decorrere dal giugno 2008.

A seguito dell’abolizione” delle liberalità concesse in occasione di festività o ricorrenze il Ministero ha chiarito che le c.d. cassette natalizie possono essere ricomprese nei fringe benefit (retribuzioni in natura, cessioni di beni e servizi, ecc.) che – si ricorda – non vengono considerati reddito qualora complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta.

Analogamente non costituiscono reddito imponibile le eventuali convenzioni, buoni spesa o buoni sconto emessi da terzi (negozi, supermercati, produttori ecc), acquistati dal datore di lavoro e distribuiti ai dipendenti nel limite complessivo annuo di 258,23 € .

Con l’occasione si riepiloga, in allegato, la disciplina dei più comuni casi di “benefit” che le aziende concedono ai propri dipendenti con il relativo trattamento fiscale e previdenziale.



### RIEPILOGO TRATTAMENTO DEI PRINCIPALI “BENEFITS”

- compensi in natura vengono tassati al loro valore “normale” con la precisazione che i generi in natura prodotti dall’azienda sono valutati al prezzo normalmente praticato al grossista; i beni non prodotti ma commercializzati sono valutati al prezzo praticato sul mercato locale per beni della stessa specie. I beni ceduti ai dipendenti o a familiari a carico, non concorrono a formare il reddito imponibile se il valore calcolato con i criteri di cui sopra, non è superiore a € 258,23 all’anno. N.B: Qualora il valore dei beni ceduti superi tale plafond, l’intero importo diventa imponibile.
- servizi aziendali di trasporto casa-lavoro e ritorno, organizzati dal datore di lavoro o affidati a terzi, per la generalità o categorie di lavoratori sono esenti da tassazione e da contribuzione. L’eventuale rimborso del costo degli abbonamenti al mezzo pubblico è tassato.
- somministrazioni di vitto tramite servizio mensa, le convenzioni con ristoratori, i buoni pasto sino a € 5,29 al giorno, i rimborsi a piè di lista delle ricevute del ristorante in occasione di trasferte fuori comune, sono esenti da tassazione. L’indennità sostitutiva di mensa è invece sempre soggetta a tassazione, ma per i lavoratori edili e altri occupati in cantieri mobili a determinate condizioni l’indennità sostitutiva di mensa fino 5,29 € giornalieri non è considerata reddito.
- l’uso di veicoli aziendali concessi a titolo gratuito e personale, determina una tassazione in capo al beneficiario in misura corrispondente al costo sostenuto dall’azienda per l’ammortamento, la manutenzione e i consumi dell’automezzo. Qualora l’automezzo sia utilizzato promiscuamente, per necessità sia aziendali che personali, la tassazione viene conteggiata forfettariamente sul costo chilometrico (non superiore a quello previsto da apposite tabelle ACI) corrispondente a 4.500 Km anno.
- la concessione di prestiti senza interessi o a tasso agevolato determina una tassazione calcolata su un valore corrispondente al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento esistente a fine anno e gli interessi effettivamente praticati al lavoratore.
- i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato costituiscono una retribuzione in natura per un importo pari alla differenza tra la rendita catastale (o il canone di mercato) – aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso – e quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento del fabbricato stesso. Se al lavoratore viene fatto obbligo di dimora nell’alloggio, la base imponibile si riduce al 30% della differenza citata.
- l’utilizzo di opere e servizi di utilità sociale istituite dal datore di lavoro a favore della generalità dei lavoratori e loro familiari, per educazione, istruzione, ricreazione e culto non costituisce retribuzione in natura. I servizi e le opere devono riguardare strutture di proprietà dell’azienda (es.campo sportivo) e non derivare dal sostenimento dei costi da parte dell’azienda (ad esempio sostenimento dei costi per l’iscrizione dei dipendenti a strutture ricreative).
- le somme destinate alla generalità o categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido, di colonie climatiche o per l’assegnazione di borse di studio ai familiari dei lavoratori sono esenti da tassazione.
- l’uso del telefono cellulare aziendale può essere tassato in base ai consumi rilevabili dalle bollette del gestore; non esiste – né si esclude – una specifica previsione di tassazione



forfettaria del costo della bolletta sulla base di un accordo motivato che salvaguardi l'inerenza del costo per l'impresa.

- i rimborsi spese che non costituiscano indennità di trasferta, se effettuati in forma forfettaria, sono sempre tassabili.
- il rimborso chilometrico, le indennità di trasferta e i rimborsi di spese, pranzi e trasporti, ancorché documentati, sostenuti dal lavoratore in occasione di spostamenti o trasferte nell'ambito del territorio comunale, sede dell'azienda presso la quale il lavoratore è stato assunto o successivamente trasferito, sono sempre tassati. Nell'ambito del territorio comunale restano deducibili le sole spese di trasporto bus, taxi, ecc, comprovate dal biglietto emesso dal vettore.
- i rimborsi spese o i rimborsi chilometrici erogati ai lavoratori – sia in forma analitica che forfettaria – per recarsi dalla propria abitazione alla sede dell'azienda sono sempre tassabili.
- i contributi a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (anche versati dal datore di lavoro) per l'assistenza sanitaria non concorrono a formare il reddito fino a € 3.61520.
- le erogazioni effettuate in forza di accordi aziendali a fronte di spese per assistenza sanitaria necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, non concorrono a formare la base imponibile.
- le polizze sottoscritte dal datore di lavoro a favore dei lavoratori per soddisfare esigenze personali (plz.fideiussorie), familiari (plz.famiglia) e finanziarie (unit/index linked) del dipendente costituiscono integralmente reddito.
- le polizze infortuni professionali, sottoscritte dal datore di lavoro a favore del lavoratore, non costituiscono reddito imponibile; le polizze per infortuni extraprofessionali costituiscono reddito imponibile;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno luogo ad una detrazione d'imposta del 19%.
- le generiche polizze per spese sanitarie sottoscritte dal datore di lavoro costituiscono fringe benefits imponibile.
- le polizze per la responsabilità civile dei dipendenti nell'adempimento delle loro funzioni non costituiscono reddito.